

D.D.S. n. 1737 _____

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.R. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n. 6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.D.G. n. 643 del 09/3/2015, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, conferisce delega al Dirigente del Servizio 7-Tutela del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 167;

VISTO il D.P.R.S. N° 29 del 10/12/1975, pubblicato nella G.U.R.S. N° 7 del 7/2/1976, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, affisso all'albo pretorio del Comune di Paternò (oggi in parte Ragalna) (CT) in data 09/3/1973, (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente "parte del territorio comunale verso l'Etna e le sue pendici" ricadente nel territorio comunale di Ragalna (ex Paternò) (CT);

VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. n° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N° 157/2006;

VISTA la L.R. n. 19 del 16/12/2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24/12/2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

VISTA la L.R. 7 maggio 2015, n. 9;

VISTA la L.R. 12 agosto 2014, n.21;

VISTA la nota prot. n. 1950/UO7 dell'11/02/2015 - allegata alla nota prot. n. 1959/UO7 dell'11/02/2015 - con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania ha comunicato alla ditta xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., l'avvio del procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 167 del D.Lgs. n° 42/2004, relativo al provvedimento della stessa Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania prot. n. 2944/II del 17/01/1992 intestato alla ditta xxxxxxxxxxxxxxxx;

VISTI, il provvedimento prot. n. 2944/II del 17/01/1992 e la relativa perizia di applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni - allegati alla nota prot. n. 1959/UO7 dell'11/02/2015 - con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, ha dichiarato che la ditta xxxxxxxxxxxxxxxx, è proprietaria nel comune di Ragalna (CT) - xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - di opere eseguite abusivamente, consistenti nella realizzazione di : -n. 2 fabbricati per civile abitazione uno a piano terra ed un altro a piano seminterrato e terra.

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;

VISTO il provvedimento prot. n. 2944/II del 17/01/1992, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi, ai sensi dell'art. 23 della L.R.37/1985, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria, ai sensi dell'art. 15 della Legge 1497/39, oggi art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, ed al rispetto delle condizioni imposte dalla sopraccitata Soprintendenza nel suddetto parere, e precisamente che: -i tetti di entrambe le costruzioni ("A" e "B") vengano ridefiniti con tegole a coppi alla siciliana;

CONSIDERATO che, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, con provvedimento prot. n. 2944/II del 17/01/1992 ha dichiarato che dette opere non arrecano pregiudizio al paesaggio tutelato, e con la relativa perizia di applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dichiarato e che il danno paesaggistico risulta nullo, e che pertanto il danno causato al paesaggio è da intendersi pari ad euro zero;

VISTA la perizia di applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni relativa al provvedimento prot. n. 2944/II del 17/01/1992, allegata alla nota prot. 1959/UO7 dell'11/02/2015, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha determinato - ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n. 6137/99 - in Euro 2.960,88 il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto n. 6137/99, che stabilisce detto valore in misura del 6% del valore d'estimo catastale, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N° 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente costruite non arrecano grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art.1) La ditta xxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliata a xxxxxxxxxxxxxxxx - C.F. : xxxxxxxxxxxx, è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di Euro 2.960,88 da imputarsi sul Cap. 1987, Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto n. 6137/99, che stabilisce detto valore in misura del 6%, del valore d'estimo catastale, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico.

La somma di cui all'art. 1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A.;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n° 12202958, intestato a “Unicredit S.p.A. di Catania -Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- versamento diretto utilizzando bonifico bancario IBAN IT42P0760116900000012202958, indicando quale beneficiario “Ufficio di Cassa della Regione Siciliana-Unicredit S.p.A. di Catania-Cassiere CT”

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

A comprova dell’avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Tutela – Unità Operativa 29:

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T.) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A.;
- originale o copia autenticata della ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento.
- originale o copia autenticata della ricevuta attestante la corretta esecuzione del bonifico, nel caso di pagamento tramite bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.

Art. 2) La ditta suddetta, al fine di armonizzare l’edificio di che trattasi con l’ambiente circostante, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni contenute nel provvedimento prot. n. 2944/II del 17/01/1992, della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania e precisamente che:

- i tetti di entrambe le costruzioni (“A” e “B”) vengano ridefiniti con tegole a coppi alla siciliana

Il Comune di Ragalna (CT) vorrà trasporre dette condizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per l’esecuzione degli interventi sopra elencati da parte del titolare della concessione.

Alla verifica del mancato adempimento il Comune adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 37/1985; C.G.A. 16/12/1997, n. 1080).

Art.3) Ai sensi dell’art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato “per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00”.

Art.4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Art. 5) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Palermo, 17 giugno 2015

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzeola)
f.to**